

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 70/2007.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 ottobre 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, che prevede la possibilità di istituire ulteriori autorità portuali nei porti di categoria II, classi prima e seconda;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 del 20 maggio 2003, che istituisce l'Autorità Portuale di Trapani;

vista la determinazione n. 44/2003 di questa Sezione con la quale l'Autorità Portuale di Trapani è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta relativi agli esercizi finanziari dal 2003 al 2005 nonché le annesse relazioni del Commissario, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2003 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2003 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità Portuale di Trapani l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2007.

IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TRA-
PANI PER GLI ESERCIZI DAL 2003 AL 2005

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Quadro normativo di riferimento	»	14
3. Organi	»	16
4. Personale	»	22
5. Incarichi di consulenza	»	24
6. Programmazione	»	25
7. Attività	»	27
8. Gestione finanziaria	»	35
9. Considerazioni conclusive	»	45

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

Il presente referto ha per oggetto il risultato del controllo eseguito nei modi previsti dagli artt. 2, 5, 6 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria degli esercizi 2003, 2004 e 2005 – e sui fatti più significativi accaduti successivamente e fino a data odierna - dell'Autorità portuale di Trapani, istituita, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il D.P.R. 2 aprile 2003.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Trapani è stata individuata con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora dei trasporti) in data 30 luglio 2003.

2 - Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Trapani si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivamente modificato ed integrato da ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186¹, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell' autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. La concreta attuazione della disposizione è tuttavia subordinata all'adozione di un apposito

¹ Emanata in seguito alla decisione della Commissione della Comunità europea del 21 ottobre 1997, che ha dichiarato incompatibile, con gli artt. 86 e 90 del Trattato, l'art. 17 della legge n. 84 del 1994.

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa *"enti pubblici non economici"*. Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei successivi referti.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code), che è entrato in vigore il 1° luglio 2004; detto Codice, configurando una struttura internazionale composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

² Pubblicato nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3 – Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 84/94: il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto dal Segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa) ed il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica di tutti i menzionati organi è stabilita in quattro anni.

3.1 Il Commissario ed il Commissario aggiunto

Fino alla nomina del Presidente, disposta con il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, l'Autorità portuale di Trapani è stata retta dal Commissario e dal Commissario aggiunto, nominati con il decreto ministeriale in data 30 luglio 2003.

La gestione commissariale si è protratta per un periodo di anni 2 e mesi 6, notevolmente superiore a quello semestrale stabilito dall'articolo 20, comma 6, della legge n.84/1994.

Per quanto riguarda la misura del loro trattamento economico, l'art. 4 del citato decreto di nomina stabilisce che spetta al Commissario un'indennità mensile lorda pari a quella prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale 10 luglio 1997. Quest'ultimo decreto, all'art. 2, stabilisce che al Commissario spetta un'indennità pari al trattamento economico del Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, maggiorato del 30%.

L'indennità spettante al Commissario aggiunto dell'Autorità portuale di Trapani, secondo l'art. 4 del decreto di nomina, è pari al 50% di quella spettante al Commissario.

Dagli atti risulta che, sulla base del trattamento economico allora spettante al Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, al Commissario spettava, a titolo di indennità, l'importo annuo di euro 92.350,24 ed al Commissario aggiunto l'importo di euro 46.175,12.

Dopo l'emanazione del decreto di nomina dei due organi straordinari, il trattamento economico del Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, con deliberazione n.49, in data 26 settembre 2003, di quel Comitato portuale, veniva portato ad euro 102.812,15, adeguando tale trattamento a quello stabilito dal CCNL dei «*dirigenti delle aziende industriali con parametro 2 (due) con decorrenza dall'1 gennaio 2003*». Di conseguenza, applicando i criteri indicati nei